Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 10 - 2021

Verona, 29 ottobre 2021

VERONA
Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138
Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966
www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Misure di sicurezza sanitaria per le verifiche Responsabile Tecnico.....3
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa.....3
AMBIENTE/CAM - Modificato il DM affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.....3
RIFIUTI - Linee guida piani di emergenza esterna impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.....4

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO - Verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati.....5
EMERGENZA COVID 19 - Proroga ordinanza ingresso da Paesi terzi e modifica degli Stati presenti nell'Allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021.....5
EMERGENZA COVID 19- Indicazioni per le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid 19 ai fini della programmazione del lavoro.....6
EMERGENZA COVID 19 - Green pass, Dpcm 12 ottobre 2021 su sistemi di verifica automatizzati. Online gli allegati tecnici.....7
EMERGENZA COVID19 – Legge 133 di conversione del DL 111/2021, aggiornamento per validità tamponi e per i lavoratori fragili.....8
EMERGENZA COVID-19 – Aggiornamento FAQ Green pass nei luoghi di lavoro.....9
EMERGENZA COVID 19 - Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi.....13
EMERGENZA COVID 19 -Green Pass, FAQ sui dpcm firmati dal Presidente Draghi.....14
EMERGENZA COVID 19 - Procedura aggiornata verifica Green pass e relativa modulistica.....16
EMERGENZA COVID 19 - Green Pass e accesso in azienda dei trasportatori, circolare ministeriale.....16
SICUREZZA LAVORO - Novità valutazione rischio incendio, pubblicati due decreti che sostituiranno il DM 10 marzo 1998, primi chiarimenti del Dipartimento Vigili del Fuoco.....17
SICUREZZA LAVORO - Misure urgenti in materia economica, fiscale e a tutela del lavoro.....21

NEWS AREA TECNICA

REACH/CLP - Rafforzamento controlli sui prodotti chimici regolamenti REACH e CLP.....22
REACH- Nuovo portale per la consultazione delle notifiche SCIP.....22

NEWS AMBIENTE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Misure di sicurezza sanitaria per le verifiche Responsabile Tecnico
https://www.apiverona.it/albo-nazionale-gestori-ambientali-misure-di-sicurezza-sanitaria-per-le-verifiche-responsabile-tecnico/

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Delibera n. 10 del 15 settembre 2021, ha definito le misure di sicurezza sanitaria da adottare in occasione dello svolgimento delle verifiche di idoneità dei Responsabili Tecnici, nelle sessioni di recupero e ordinarie previste dal settembre 2021.

Il calendario delle prossime verifiche è disponibile al seguente link:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/News/Calendario_verifiche_RT_2021_new.pdf

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa
https://www.apiverona.it/albo-nazionale-gestori-ambientali-aggiornamento-normativa-4/

Si segnalano i seguenti provvedimenti:

Delibera n. 11 del 14 ottobre 2021
Modelli di provvedimento d'iscrizione e di diniego dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 40-ter della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Circolare n. 10 del 22 ottobre 2021
Cancellazione d'ufficio del codice dell'EER 07 02 18 scarti di gomma.

AMBIENTE/CAM - Modificato il DM affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti
https://www.apiverona.it/ambientecam-modificato-il-dm-affidamento-del-servizio-di-pulizia-e-sanificazione-di-edifici-e-ambienti-ad-uso-civile-sanitario-e-per-i-prodotti-detergenti/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 2 ottobre 2021 il DM 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica , con il quale sono state apportate modifiche agli Allegati 1 e 2 del precedente DM 29 gennaio 2021, recante Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

Tali modifiche si sono rese necessarie in seguito alle criticità emerse in relazione ai criteri minimi ambientali delle cere e delle cere metallizzate e per garantire uniformità interpretativa e maggiore flessibilità operativa.

Le modifiche riguardano in particolare l'aggiornamento di:
sostanze e miscele non ammesse o limitate;
prodotti ausiliari per l'igiene;
le indicazioni di pericolo non ammesse.

RIFIUTI - Linee guida per i piani di emergenza esterna di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti
https://www.apiverona.it/rifiuti-linee-guida-per-i-piani-di-emergenza-esterna-di-impianti-di-stoccaggio-e-trattamento-rifiuti/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7.10.2021 il DPCM 27 agosto 2021 recante "Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti"

Il nuovo provvedimento prevede che i titolari degli impianti di gestione dei rifiuti spediscano ai Prefetti competenti per territorio, entro il 6 dicembre 2021, le informazioni necessarie per l'elaborazione o l'aggiornamento di tali piani.

Si ricorda che i gestori degli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna (ex art 26-bis Legge 132/2018) allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.».

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 132/2018, il piano di emergenza interna doveva essere predisposto entro il 5 marzo 2019 e riesaminato ed aggiornato, oltre che sperimentato, ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.

I Prefetti dovranno redigere un piano di emergenza esterno sulla base delle informazioni fornite da parte dei gestori degli impianti e di apposite linee guida che sono state approvate con DPCM 27.08.2021.

Le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna si applicano:
a) agli impianti che effettuano attività di stoccaggio di rifiuti
b) agli impianti che svolgono una o più operazioni di trattamento dei rifiuti
c) ai centri di raccolta comunali e intercomunali

Sono esclusi gli impianti di gestione dei rifiuti soggetti alla disciplina del DLgs n. 105/2015 relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose.

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE LAVORO - Verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati
https://www.apiverona.it/attrezzature-lavoro-verifiche-periodiche-elenco-dei-soggetti-abilitati/

Fonte Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n. 63 del 12 ottobre 2021, ha adottato il ventisettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

EMERGENZA COVID 19 - Proroga ordinanza ingresso da Paesi terzi e modifica degli Stati presenti nell'Allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-proroga-ordinanza-ingresso-da-paesi-terzi-e-modifica-degli-stati-presenti-nellallegato-20-al-dpcm-2-marzo-2021/

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, **l'Ordinanza 22 ottobre 2021,** con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, l'Ordinanza modifica l'elenco degli Stati presenti nell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

L'ordinanza ha prorogato dal 25 ottobre al 15 dicembre le misure per il rientro dai viaggi all'estero in Italia.
Inoltre, ha aggiornato alcune delle norme confermate precedentemente, benché la legislazione rimanga sostanzialmente invariata.

Fermo restando il divieto di turismo in tutti i Paesi facenti parte dell'elenco E, la novità è che anche Sri Lanka, Bangladesh, India e Brasile rientrano in questa lista (precedentemente il Ministero della Salute aveva imposto il divieto di ingresso in Italia a tutti i viaggiatori che rientrassero da queste quattro mete).

Resta, dunque, confermata la classificazione dei Paesi esteri in 5 elenchi – che vanno dalla "A" alla "E" -, in base alla loro situazione epidemiologica. Le liste sono sempre consultabili al sito **Viaggiare Sicuri.**

Diminuisce il numero di Paesi in cui si viaggia per turismo. Dieci Paesi, infatti, passano dalla categoria D alla categoria E. Questi sono: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Brunei, Libano, Moldavia, Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord e Serbia.

Ingressi da Paesi elenco C dell'Allegato 20 del Dpcm 2 marzo 2021 (Paesi europei), per chi vi abbia soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti sarà necessario:

- presentare Passenger Locator Form al vettore all'imbarco;
- Certificazione verde Covid;
- in caso di violazione delle norme citate isolamento fiduciaio di cinque giorni e test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento.

Elenco D, Paesi extraeuropei:

- Passenger Locator Form al vettore all'imbarco;
- Certificazione verde Covid o certificazione di vaccinazione equivalente riconosciuta dall'Ema;
- da Canada, Giappone, Stati Uniti possibile ingresso con certificazione di avvenuta guarigione rilasciata dalle Autorità sanitarie competenti:
- tampone entro le 72 ore precedenti l'imbarco, entro 48 ore dal Regno Unito;
- in caso di violazioni isolamento fiduciario di 5 giorni e tampone.

I bambini sotto i sei anni sono esentati dai test molecolari o antigenici. I minori non sono tenuti all'isolamento fiduciario se i genitori sono in possesso di certificazione di vaccinazione o di guarigione. I minori sopra i sei anni hanno l'obbligo di tampone per l'ingresso in Italia da stati esteri.

L'area del sito del Ministero della Salute è costantemente aggiornata con le disposizioni riguardanti i viaggiatori e la prevenzione Covid.

EMERGENZA COVID 19- Indicazioni per le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid 19 ai fini della programmazione del lavoro

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-indicazioni-per-le-modalita-di-verifica-del-possesso-delle-certificazioni-verdi-covid-19-ai-fini-della-programmazione-del-lavoro/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021 il Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139, cosiddetto "decreto capienze", recante *"Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali".*

Il provvedimento, che contiene una serie di novità riguardanti gli spettacoli, la cultura, lo sport e le discoteche, prevede all'art. 3 delle indicazioni relative alle **"Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro".**

In particolare, **in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro,** i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies

("*I lavoratori … nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato")* del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, **con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.**

Per quanto riguarda le disposizioni in tema di Spettacoli e Cultura, di eventi sportivi e discoteche si riporta quanto segue:

In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all'aperto che al chiuso. Inoltre l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di almeno un metro.

Per quanto riguarda il pubblico a eventi e competizioni sportive, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso.

In zona bianca, la capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso.
Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Sanzioni: in caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.

EMERGENZA COVID 19 - Green pass, Dpcm 12 ottobre 2021 su sistemi di verifica automatizzati. Online gli allegati tecnici
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-green-pass-dpcm-12-ottobre-2021-su-sistemi-di-verifica-automatizzati-online-gli-allegati-tecnici/

Il DPCM 12 ottobre 2021 ha modificato in più punti il precedente DPCM 17 giugno 2021 contenente le modalità di controllo dei Green Pass, introducendo anche la possibilità di avvalersi di sistemi automatizzati di verifica.

Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in aggiunta all'app Verifica C19, sono previsti sistemi automatizzati di verifica che permettono:

- l'interrogazione della Piattaforma nazionale DGC del Ministero della Salute a partire dai codici fiscali dei lavoratori presenti in servizio, anche in collaborazione con INPS e NoiPA;
- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code della Certificazione verde COVID-19 nei sistemi di controllo automatizzato agli accessi fisici dei luoghi di lavoro (SDK - Software Development Kit).

Tali verifiche potranno avvenire, per le imprese private, attraverso:
- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento dei Green Pass (da parte della piattaforma nazionale DGC), i soggetti interessati possano avvalersi di documentazione sostitutiva: documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni previste dalla legge per il rilascio dei Green Pass stessi (ex art. 13, comma 14, del DPCM 17 giugno 2021 come modificato dal DM 12 ottobre 2021). In tale ipotesi, questi documenti saranno oggetto di verifica in sostituzione del Green Pass e fermo restando il diritto della impresa di compiere comunque successivamente (una volta avvenuto l'aggiornamento) la verifica di valido Green Pass.

Si evidenzia la seguente FAQ sui dpcm firmati dal Presidente Draghi relativa al green pass in ambito lavorativo: **12. Il green pass rilasciato in seguito all'effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell'orario lavorativo?** *No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.*

EMERGENZA COVID19 – Legge 133 di conversione del DL 111/2021, aggiornamento per validità tamponi e per i lavoratori fragili

https://www.apiverona.it/emergenza-covid19-legge-133-di-conversione-del-dl-1112021-aggiornamento-per-validita-tamponi-e-per-i-lavoratori-fragili/

Pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".

Si evidenziano le seguenti novità.

Tampone antigenico e tampone molecolare (art. 01)
Viene prevista una durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare:

- **validità di 48 ore** dall'esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2
- **validità di 72 ore** dall'esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Lavoratori fragili (art. 2 ter)
Fino al 31 dicembre 2021 ai lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto è equiparato al ricovero ospedaliero.
Sempre fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori fragili svolgeranno di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o svolgeranno di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Inoltre, **dal 10 ottobre** al 31 dicembre 2021, è previsto l'**obbligo vaccinale** a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

EMERGENZA COVID-19 – Aggiornamento FAQ sul Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-aggiornamento-faq-sul-green-pass-obbligatorio-nei-luoghi-di-lavoro/

Fonte www.governo.it

Il Consiglio dei Ministri, con l'introduzione del Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, ha aggiornato le relative FAQ in materia. Il link è il seguente:

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

Quali sono le attività e i servizi in Italia ai quali è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde COVID-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.
Il decreto legge prevede:
- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde COVID-19. L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
- l'obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;
- sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;
- il personale amministrativo e i magistrati, per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l'obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta inoltre per:
- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da COVID-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali; le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente
- permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici
- spostarsi in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in "zona rossa" o "zona arancione"

- accedere ai seguenti servizi e attività:
• servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
• sagre e fiere, convegni e congressi;
• parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
• centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
• sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• sale da ballo, discoteche, locali assimilati;
• concorsi pubblici.
- per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
• aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
• navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
• treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
• autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
• autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
• funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.
L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.
per accedere a scuole e università:
• chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde COVID-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, a chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
• il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.
L'obbligo di green pass per l'accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 (decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122).
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni
Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:
- bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre;
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021
- persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111).
In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell'esenzione).

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?
Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il "green pass", come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.
La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.
Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.
Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica.
Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?
Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.
Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica "anche all'interno di strutture ricettive". [si veda FAQ specifica]
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di certificazione verde COVID-19? No, in quanto l'obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall'art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.

Per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo?
L'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.
Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?
L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto).
L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.
Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).

Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

I tassisti hanno l'obbligo di controllare il green pass dei clienti?
No, i clienti non hanno l'obbligo di green pass.

I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?
No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass.

I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?
Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

Chi controlla il libero professionista?
E il titolare di un'azienda che opera al suo interno? Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.

Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?
Sì.

Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?
No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?
No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.

Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?
No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

EMERGENZA COVID 19 - Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-modalita-di-verifica-del-possesso-delle-certificazioni-verdi/

Fonte www.governo.it

Si informa che il Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, **ha firmato il dpcm 12 ottobre con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo**.

Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;

- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

EMERGENZA COVID 19 -Green Pass, FAQ sui dpcm firmati dal Presidente Draghi

https://www.apiverona.it/albo-nazionale-gestori-ambientali-aggiornamento-normativa-4/

Fonte www.governo.it

Pubblicate il 12 Ottobre 2021 sul sito del Governo le seguenti risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai cc. 1 e 2.
È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l'accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass?
No, l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.

9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.

10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

EMERGENZA COVID 19 - Procedura aggiornata per la verifica del green pass e relativa modulistica

https://www.apiverona.it/procedura-aggiornata-per-la-verifica-del-green-pass-e-relativa-modulistica/

Alla luce dei recenti aggiornamenti normativi in materia di green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si trasmettono le procedure e la modulistica aggiornate, integrate di un nuovo modello per la segnalazione alla Prefettura (clicca qui per scaricare gli allegati).

A completamento, si allega il DPCM Green Pass del 12 ottobre 2021 del quale si suggerisce di prendere visione dell'allegato H volto ad illustrare le modalità per il controllo automatizzato del possesso della Certificazione Verde COVID-19, nonchè il link con le FAQ relative alle ultime novità sul Green Pass nel settore pubblico e privato:
https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223

EMERGENZA COVID 19 - Green Pass e accesso in azienda dei trasportatori, circolare ministeriale

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-green-pass-e-accesso-in-azienda-dei-trasportatori-circolare-ministeriale/

Pubblicata la circolare n. 37420 del 14 ottobre 2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ed il Ministero della Salute hanno fornito indicazioni in merito agli accessi ai luoghi di lavoro da parte di autotrasportatori provenienti dall'estero sprovvisti di Green Pass.

Nel provvedimento viene chiarito che “per quanto riguarda gli equipaggi dei predetti mezzi di trasporto provenienti dall’estero che non siano in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (o di altre certificazioni per vaccinazioni riconosciute dall’EMA o di vaccinazioni riconosciute equivalenti con circolare del Ministero della salute), si precisa che è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale.”

Per ulteriori indicazioni si rinvia al sito ministeriale
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nota_chiarimento_autotrasporto_merci_trasporto_marittimo

SICUREZZA LAVORO - Novità valutazione rischio incendio, pubblicati due decreti che sostituiranno il DM 10 marzo 1998, primi chiarimenti del Dipartimento Vigili del Fuoco
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-novita-valutazione-rischio-incendio-pubblicati-due-decreti-che-sostituiranno-il-dm-10-marzo-1998-primi-chiarimenti-del-dipartimento-vigili-del-fuoco/

Pubblicati i primi due dei tre decreti antincendio che andranno ad abrogare il DM 10 marzo 1998, in attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del DLgs n. 81/2008 che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del citato DM 10 marzo 1998.

DM 01 SETTEMBRE 2021 - Cosiddetto "Decreto Controlli"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25.09.2021 il DM 01 settembre 2021 recante i “*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".*

Il decreto **entrerà in vigore il 25 settembre 2022** (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); l’entrata in vigore abrogherà alcuni articoli del DM 10/03/1998 (tra i quali l’art. 3, comma 1, lett. e); l’art. 4 e l’Allegato VI recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro).

Con il nuovo decreto viene introdotta la “nuova figura di tecnico manutentore qualificato”, che dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui allegato II del Decreto; sono inoltre indicate le modalità di qualificazione del tecnico manutentore.

Nel provvedimento viene inoltre indicato che tutti gli interventi di manutenzione e controllo dovranno essere quindi eseguiti dai tecnici manutentori qualificati.

DM 02 SETTEMBRE 2021 - Criteri gestione sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 il Decreto 2 settembre 2021 recante *"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81."*

In particolare il nuovo decreto:

- aggiorna le tipologie delle attività per le quali, il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza;
- aggiorna le misure da adottare nella gestione della sicurezza antincendi in caso di emergenza;
- aggiorna le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;
- aggiorna i programmi di formazione degli addetti al servizio antincendio ed è stato introdotta la necessità di prevedere un aggiornamento di questa formazione ogni cinque anni;
- definisce i requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.

Il decreto **entrerà in vigore il 4 settembre 2022** (un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), con l'abrogazione contestuale dell'art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.

Il provvedimento contiene le nuove norme di riferimento in merito alla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro come definiti all'articolo 62 del DLgs. n. 81/2008, ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili (ex titolo IV del DLgs 81/08) e alle attività a rischio incidente rilevante (ex DLgs n. 105/2015) le norme riguarderanno solo la designazione degli addetti antincendio, la formazione e i docenti.

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2), il datore di lavoro dovrà adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.
Nei seguenti casi dovrà essere redatto obbligatoriamente il piano di emergenza:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano nei suddetti casi, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ma dovrà comunque adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che andranno riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del DLgs 81/08.

Per quanto concerne l'informazione e formazione dei lavoratori (art.3), il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.
L'informazione e la formazione dovranno essere basate sulla valutazione dei rischi, fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso di variazioni della situazione del luogo di lavoro che comporti una modifica della valutazione dei rischi.

In merito alla designazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4), all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, incluso il piano di emergenza ove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori addetti al servizio antincendio (ex art. 18, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08) o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto.

I lavoratori designati dovranno frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento (art. 5), i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell'attività. I corsi di aggiornamento dovranno avere almeno cadenza quinquennale. I corsi possono essere svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell'art. 6.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.

L'allegato IV riporta l'elenco dei luoghi di lavoro dove si svolgono attività per le quali gli addetti antincendio dovranno conseguire l'attestato di idoneità tecnica (ex articolo 3 DL n. 512/1996).

Nelle disposizioni transitorie (Art. 7) viene stabilito che i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza già programmati con i contenuti dell'allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del DM in esame.

CIRCOLARE VV.F. N. 14204 DEL 6 OTTOBRE 2021 - Chiarimenti sul DM 01.09.2021

Pubblicata sul sito dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 14204 datata 06 ottobre 2021 contenente i primi chiarimenti sul decreto 1° settembre 2021 recante i "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio", che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione.

Con detta circolare di chiarimento, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha fornito le indicazioni necessarie per favorire l'applicazione uniforme del decreto. Il documento fornisce precisazioni in tema di formazione degli addetti alla manutenzione di impianti sistemi e attrezzature, contenuti dei corsi, caratteristiche dei docenti, attrezzature che questi devono utilizzare, differenziando i compiti dei docenti per la sola parte teorica, pratica o per entrambe le parti, nonché fornendo i modelli per l'ammissione all'esame per la qualifica di manutentore.

In particolare, la nota fornisce indicazioni applicative in tre appendici:

I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione • Requisiti dei docenti • Individuazione dei soggetti formatori • Elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame • Individuazione dei requisiti delle sedi oggetto di esame di qualifica;

II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio Indicazione puntuale del contenuto della formazione sia teorica che pratica i seguenti argomenti: 1. Estintori di incendio portatili e carrellati 2. Reti idranti antincendio 3. Porte resistenti al fuoco 4. Sistemi Sprinkler 5. Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI) 6. Impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti (EVAC) 7. Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso 8. Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC). 9. Sistemi a pressione differenziale (PDS) 10. Sistemi a schiuma. 11. Sistemi ad aerosol condensato. 12. Sistemi a riduzione di ossigeno (ORS). 13. Sistemi ad acqua nebulizzata (Water Mist);

III. Modello per la richiesta di ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato. Per lo svolgimento della valutazione dei requisiti, in Appendice III è riportato il modello con il quale il candidato, dopo aver indicato le proprie generalità, dichiara gli impianti, le attrezzature e i sistemi per i quali è in possesso delle conoscenze, competenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività di tecnico manutentore, e chiede l'ammissione all'esame, indicando la sede ove chiede di essere valutato.

La circolare ricorda che sono **esclusi dall'applicazione del decreto** gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti ex art. 1, comma 2 del DM 37/2008.

CIRCOLARE VV.F. N. 15472 DEL 19 OTTOBRE 2021 - Chiarimenti sul DM 02.09.2021

Pubblicata sul sito dei Vigili del Fuoco la Circolare n. 15472 datata 196 ottobre 2021 contenente i primi chiarimenti sul decreto 2 settembre 2021 recante i "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.", che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione.

La circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile precisa che il DM 02.09.2021 è attuativo dell'art. 46 comma 3 del DLgs. 81/2008 ed è in continuità con le regole tecniche di prevenzione incendi finora approvate e con il capitolo S.5 del DM 3 agosto 2015, e fornisce primi chiarimenti sui seguenti aspetti:

Piano di emergenza (ex articolo 2 DM 02.09.2021): è obbligatorio per i luoghi di lavoro con più di 10 lavoratori, per i luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente, per i luoghi previsti dall'allegato I al DPR n. 151/2011; deve contenere i nominativi degli addetti incaricati alla prevenzione incendi; i contenuti del Piano sono riportati nell'allegato II del decreto.
Informazione e formazione lavoratori (ex articolo 3 DM 02.09.2021): ribadisce che si tratta di un adempimento fondamentale e distinto dalla formazione degli addetti antincendio;

Designazione e formazione addetti: viene mantenuta la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie; è previsto un aggiornamento della formazione quinquennale secondo i contenuti minimi indicati nell'allegato III; sono previsti tre percorsi da 1 a 3 in base alla complessità dell'attività e al livello di rischio; nell'allegato IV sono indicati i luoghi di lavoro i cui addetti antincendio devono ottenere l'idoneità tecnica ex articolo 3 del DL 1° ottobre 1996.

Requisiti dei docenti: sono definiti dall'articolo 6 e allegato V del DM; è prevista l'obbligatorietà dell'aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto.

SICUREZZA LAVORO - Misure urgenti in materia economica, fiscale e a tutela del lavoro

https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-misure-urgenti-in-materia-economica-fiscale-e-a-tutela-del-lavoro/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 il DL 21 ottobre 2021 n. 146 recante *"Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".*

Il decreto è intervenuto nella normativa sulla **sicurezza sul lavoro,** modificando il DLgs. n. 81/2008 Testo Unico Sicurezza, in particolare per quanto concerne vigilanza e sanzioni.

In particolare il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero. L'obiettivo è quello di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Violazione norme sicurezza, al via l'inasprimento delle sanzioni
Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista – come detto – la sospensione dell'attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l'attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L'importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Controlli, all'INL compiti di coordinamento
Sono estese le competenze di coordinamento all'INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

Più ispettori e più tecnologie
All'estensione delle competenze attribuite all'INL si accompagneranno un aumento dell'organico – è prevista l'assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza. Previsto anche l'aumento del personale dell'Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Rafforzamento SINP
Viene rafforzata la banca dati dell'INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un'apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l'INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

Le misure sono riassunte nella seguente nota pubblicata dal Ministero del Lavoro
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/via-libera-del-consiglio-dei-ministri-alle-modifiche-del-decreto-legislativo-81-2008.aspx/

Nella nota ministeriale viene precisato che le modifiche sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.

NEWS AREA TECNICA

REACH/CLP - Rafforzamento controlli sui prodotti chimici di cui ai regolamenti REACH e CLP
https://www.apiverona.it/reachclp-rafforzamento-dei-controlli-sui-prodotti-chimici-di-cui-ai-regolamenti-reach-e-clp/

Pubblichiamo la nota del Ministero della Salute in merito al rafforzamento dei controlli sui prodotti chimici di cui ai regolamenti REACH e CLP grazie all'avvio di una cooperazione di 24 mesi con l'Agenzia delle Dogane.

La nota evidenzia i campi che saranno soggetti ad un controllo più approfondito del rispetto degli obblighi REACH e CLP:
a) Bigiotteria (cadmio, nichel e piombo)
b) Thermos, copriasse da stiro, reticella spargifiamma (amianto)
c) Tessile e borse in pelle/cuoio (coloranti azoici e ammine aromatiche)
d) Calzature in pelle/cuoio (cromo)
e) Cemento (cromo)
f) Deodoranti per ambienti, tavolette per WC (1,4-diclorobenzene)
g) Pneumatici rigenerati (IPA)
h) Leghe per brasature (cadmio)
i) Prodotti con materiale plastico in PVC - manubri bicicletta, guanti da sport, sandali da scoglio, auricolari, frequenzimetri da polso – (ftalati)

REACH- Nuovo portale per la consultazione delle notifiche SCIP
https://www.apiverona.it/reach-nuovo-portale-per-la-consultazione-delle-notifiche-scip/

Fonte ECHA
Fonte Normachem

Disponibile il portale pubblico di consultazione dei dati inviati ad ECHA tramite notifiche SCIP.
È ora consultabile il primo database pubblico a livello europeo recante informazioni circa il contenuto di SVHC di Candidate List all'interno degli articoli: il **database SCIP**.

Negli ultimi mesi i fornitori di articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti di Candidate List (SVHC-CL), in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso (calcolato sul singolo componente), hanno popolato il database SCIP con le informazioni previste.

Oggi, grazie alla pubblicazione dei dati, i consumatori e gli operatori industriali potranno ricercare tali informazioni ottenendo così una maggiore consapevolezza rispetto alle proprie scelte d'acquisto e alle migliori modalità di utilizzo dei prodotti.

Ciò aiuterà inoltre gli operatori del mondo dei rifiuti a migliorare i processi di recupero e riciclo.

Come dichiarato dal direttore esecutivo dell'Agenzia, Bjorn Hansen, si tratta di un importante passo che permette di monitorare gli articoli contenenti SVHC-CL durante tutte le loro fasi di vita, fino allo smaltimento o recupero - questo risulta un grande traguardo verso la creazione dell'**Economia Circolare Europea**.

Ad oggi secondo ECHA le principali sostanze notificate sono le seguenti:

- piombo (CAS 7439-92-1): in articoli costituiti da leghe metalliche come cuscinetti a sfera e batterie;
- monossido di piombo (CAS: 1317-36-8): ad esempio in lampade e componenti di veicoli;
- triossido di piombo e titanio (CAS: 12060-00-3): ad esempio in fornelli elettrici;
- sale di piombo dell'acido silicico (CAS: 11120-22-2): ad esempio in cristalli al piombo e rivestimenti per veicoli;
- "Dechlorane PlusTM" (CAS: -): ad esempio in vernici e colle.

Tuttavia, affinché il database risulti completo e aggiornato, tutti i fornitori di articoli contenenti SVHC-CL in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, inclusi importatori e distributori, sono chiamati a notificare i propri prodotti all'interno del Database SCIP, aggiornando costantemente le informazioni e monitorando gli sviluppi normativi.

L'obbligo di notifica presso il Database SCIP è stato infatti istituito con la Dir. (UE) 2018/851 (recepita in Italia con il D.Lgs. 116/2020) ed è obbligatorio dal 5 gennaio 2021 per tutti i soggetti coinvolti.

Ricordiamo, infatti, che sono previsti aggiornamenti semestrali della Candidate List e che sono in corso tuttora valutazioni su diverse sostanze il cui inserimento nella lista potrebbe avere impatti su molti articoli e settori industriali.